



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO

In Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

(omissis)

**DICHIARA Inammissibile la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza ai sensi dell'art. 44 CCII avanzata in data 21 febbraio 2025 dalla Sgattoni Surgelati e, per l'effetto,**

**DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di: SGATTONI SURGELATI S.R.L., con sede in VIA G. MATTEOTTI 8 ACQUAVIVA PICENA P.Iva/C.F. 01233050440;**

**NOMINA** Giudice Delegato la dott.ssa **Francesca Calagna**

**NOMINA** Curatore la **dott.ssa Franca Liberati** (con studio ad Ascoli Piceno, Via XX Settembre, n.10)

**ordina** al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;

**stabilisce** il giorno **6 marzo 2026 ore 9,00**, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;

**assegna** il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

**avvisa** i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;

**segnala** al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;

**dispone** la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;

**dispone** che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.

**Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Ascoli Piceno in data 21.11.2025, su relazione del Giudice Dott.ssa Francesca Calagna, Estensore.**

PRESIDENTE f.to Dott.ssa Alessandra Panichi

GIUDICE Rel. f.to Dott.ssa Francesca Calagna

GIUDICE f.to Dott.ssa Francesca Sirianni

Il Funzionario Giudiziario: f.to Dott.ssa Adriana Cavoletti

Depositata telematicamente oggi 01.12.2025

Per estratto conforme

Ascoli Piceno, 01.12.2025



F.TO IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott.ssa Adriana Cavoletti

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott.ssa Adriana Cavoletti